

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 610}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUCCHESI, PAGANO, CARDINALE, GIACALONE, MANGIACAVALLI,
BAIAMONTE, LUMIA, D'ALIA, GRILLO, CARMELO CARRARA, LIOTTA,
RALLO, SANTORI, FRAGALÀ, GARRA, TASSONE, SCOZZARI**

Rifinanziamento della ricostruzione di fabbricati privati e pubblici danneggiati dal terremoto del 1968 e delle connesse opere di urbanizzazione delle zone del Belice

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente iniziativa si intende accelerare la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del 1968 che ormai dura da oltre 28 anni.

Sino ad oggi, infatti, sono stati stanziati circa 2.400 miliardi a fronte di un fabbisogno residuo stimato intorno ai 3 mila miliardi. Si tratta, prioritariamente, di dare una decorosa sistemazione alle migliaia di famiglie che vivono ancora nelle baracche, oltreché provvedere alla prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione dei fabbricati privati e pubblici, anche per uso non abitativo, e delle

connesse opere di urbanizzazione. Si raccomanda l'urgente approvazione della presente proposta di legge per dare una risposta immediata al completamento della ricostruzione, premessa indispensabile ad un programma di rilancio economico della valle del Belice.

È appena il caso di precisare che il proposto rifinanziamento fa carico alle risorse per gli interventi in favore delle aree depresse del territorio nazionale. Ciò in linea con le indicazioni a suo tempo fornite dal Governo presso la Commissione parlamentare per la ricostruzione del Belice.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dell'edilizia privata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi.

2. All'onere di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, al decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, all'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché ai commi 78 e 79 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

Alle esigenze occorrenti per il definitivo completamento degli interventi di cui all'articolo 1 si provvede nell'ambito delle somme destinate con carattere di generalità a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale. I relativi importi sono individuati dal CIPE in sede di riparto delle predette somme.

ART. 3.

1. Le funzioni statali attinenti l'istruttoria e la definizione delle pratiche relative ai contributi concessi, per la ricostruzione

privata nelle predette zone della valle del Belice sulla base di norme antecedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono trasferite ai comuni interessati che vi provvedono con le modalità di cui all'articolo 13-*bis* del medesimo decreto-legge.

ART. 4.

1. Le aliquote degli oneri di concessione previste nel terzo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, sono rispettivamente elevate al 15 per cento, 12 per cento e 10 per cento e vanno calcolate sull'importo a base d'asta dei lavori, anche se scorporati. La suddetta disposizione si applica sull'intero ammontare anche delle opere in corso, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora emesso il certificato di collaudo. I relativi oneri sono a carico delle somme già autorizzate per la ricostruzione del Belice, come integrate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

2. Il quarto comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è sostituito dal seguente:

« I collaudatori delle opere di cui al primo comma, nel numero massimo di tre, ed il collaudatore statico di cui all'articolo 7 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, sono nominati dal provveditore delle opere pubbliche per la Sicilia ».

3. Entro il 31 dicembre 1997 possono comunque essere utilizzate, per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, le somme di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnate ed iscritte nel conto residui, indipendentemente dall'anno finanziario di provenienza.

ART. 5.

1. Al comma 3 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi di riparazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12. ».